

CRISI D'IMPRESA

La finanza prededucibile nel concordato e negli accordi

di Andrea Rossi

Sempre più spesso nelle procedure concorsuali (in continuità e non solo) la chiave di successo è rappresentata dall'erogazione di **nuova finanza**, sia essa versata dai vecchi soci, dai nuovi soci entranti, da terzi oppure dal sistema creditizio; e proprio per **agevolare** l'erogazione della nuova finanza alle imprese che hanno presentato ricorso per un concordato preventivo, ovvero nell'ambito della predisposizione di un accordo di ristrutturazione del debito, il **“Decreto Sviluppo”** ha espressamente esteso la **prededucibilità** a qualsiasi tipologia di finanziamento, compresi quelli erogati da soggetti differenti dagli intermediari finanziari. In modo particolare il **“Decreto Sviluppo”**, in parte modificato dal Decreto Legge n. 83/2015 entrato in vigore il 27 giugno 2015, ha previsto espressamente la possibilità di erogare:

1. finanziamenti prededucibili in **esecuzione** di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito *ex articolo 182 quater*, comma 1;
2. finanziamenti prededucibili in **funzione** di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito *ex articolo 182 quater*, comma 2;
3. finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 182 *quinquies*, comma 1, corredati da una **attestazione** redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), dalla quale emerge che tali finanziamenti siano **funzionali** ad assicurare **la migliore soddisfazione** del ceto creditorio, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologa;
4. finanziamenti prededucibili in **via d'urgenza**, ai sensi dell'articolo 182 *quinquies*, comma 3, ottenibili senza alcuna attestazione speciale.

Nel presente articolo saranno approfonditi i finanziamenti erogati in **esecuzione** di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito *ex articolo 182 quater*, comma 1, tralasciando a successivi contributi la trattazione delle previsioni di cui all'articolo 182 *quater*, comma 2, 182 *quinquies*, comma 1 e articolo 182 *quinquies*, comma 3, L.F..

L'articolo 182 *quater*, comma 1, L.F. riconosce espressamente la **prededuzione** di cui all'articolo 111 L.F. ai finanziamenti erogati in **esecuzione** di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione del debito **omologato**.

Per il **concordato preventivo**, in caso di successivo fallimento, è **riconosciuta la prededuzione** ai soli finanziamenti erogati laddove gli stessi siano funzionali al **buon esito** del piano industriale (nell'ipotesi di concordato in continuità) o del piano liquidatorio (nell'ipotesi di concordato che prevede la cessazione dell'attività) e sempre che il concordato sia **ammesso**. Pertanto per poter avere la **certezza** del riconoscimento della prededucibilità nell'ambito di un concordato

preventivo, tali finanziamenti potranno essere erogati solo **successivamente all'ammissione** della procedura da parte del Tribunale; infatti, laddove erogati prima, in caso di mancata ammissione, gli stessi saranno considerati come chirografari nell'ambito di un eventuale fallimento.

Per **l'accordo di ristrutturazione del debito**, la situazione è in parte differente rispetto al concordato preventivo; infatti l'articolo 182 *quater*, comma 1, L.F. riconosce la **prededuzione** ai finanziamenti erogati laddove gli stessi siano funzionali al **buon esito** del piano industriale (nell'ipotesi di accordo di ristrutturazione del debito in continuità) o del piano liquidatorio (nell'ipotesi di accordo che prevede la cessazione dell'attività) in presenza però **dell'omologa dell'accordo stesso**. Addirittura, secondo dottrina maggioritaria, il decreto di omologa dovrà essere **definitivo**, posticipando ulteriormente le tempistiche dell'erogazione del finanziamento al fine di ottenere il riconoscimento della prededuzione.

La previsione normativa dell'articolo in esame relativamente **all'accordo di ristrutturazione del debito**, laddove richiede espressamente il **decreto di omologa** al fine del riconoscimento della prededuzione, comporta che difficilmente un terzo soggetto sarà disposto ad erogare il finanziamento prima dell'avveramento di una condizione (il decreto di omologa) non conoscibile a priori; pertanto, secondo il parere dello scrivente, la disciplina di cui all'articolo 182 *quater*, comma 1, L.F. difficilmente troverà applicazione per gli accordi di ristrutturazione del debito **in continuità**, laddove la nuova finanza stessa sia imprescindibile per la ripresa dell'attività. Infatti si ritiene che una impresa produttiva difficilmente potrà attendere il decreto di omologa per ottenere la finanza necessaria alla ripresa dell'attività, senza perdere l'avviamento che è alla base di qualsiasi procedura in continuità.

Si ritiene pertanto che la disciplina in esame, salvo casi particolari, possa essere più agevolmente utilizzata per i concordati e gli accordi di ristrutturazione del debito di natura **liquidatoria**, dove l'attesa dell'ammissione alla procedura di concordato o del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito sicuramente non pregiudicano la copertura del fabbisogno finanziario che è alla base di qualsiasi procedura in continuità.

Per approfondire le problematiche relative alla crisi d'impresa vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO LE MODIFICHE ►

2015 E LE NOVITÀ DELLA COMMISSIONE RORDORF

Bologna Milano Verona